



Un quesito sulla sanzionabilità dei rumori molesti

Risponde la Dott.ssa Valentina Vattani

DOCUMENTI

2009

INformazione

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: mi trovo in grave difficoltà e non so più come fare, i forti e continui rumori degli impianti di refrigerazione dei locali di un grande ipermercato posto al piano terra del palazzo in cui abito (e che si protraggono per tutta la notte) rendono impossibile dormire sia alla mia famiglia che a buona parte del vicinato: a quali norme ci si può appellare in questi casi? E' possibile rivolgersi al Giudice Penale?

Risposta (a cura della Dott.ssa Valentina Vattani): in materia di inquinamento acustico le norme a cui si può fare riferimento sono: l'art. 844 del c.c. ("*Immissioni*"); l'art. 659 c.p. ("*Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone*"); la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 ("*Legge quadro sull'inquinamento acustico*") che, con suoi decreti applicativi, ha stabilito i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico.

In particolare, il comma 1 dell'art. 659 c.p., recita: "*Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a Euro 309*".

Lo scopo di questa disposizione, in pratica, è quello di tutelare la "quiete pubblica" e, quindi, i diritti costituzionalmente garantiti quali quelli alla tranquillità delle occupazioni od il riposo delle persone.

Il comma 2 dell'art. 659 c.p, invece, recita: "*Si applica l'ammenda da Euro 103 a Euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o le prescrizioni dell'Autorità*".

La suddetta disposizione ha sempre l'obiettivo di salvaguardare la quiete pubblica ma, a differenza del comma 1 dello stesso articolo, limita il proprio campo di applicazione a *chi esercita un'attività professionale o industriale* e comporta, come nel caso dell'art. 10 della legge 447/1995, un accertamento del fatto riferito non già all'effetto concreto o potenziale - il disturbo delle occupazioni o del riposo - , ma al rispetto o meno delle leggi e dei provvedimenti amministrativi finalizzati alla prevenzione del danno da rumore.

Orbene, in merito - ad esempio - alla condotta del responsabile di un ambulatorio medico dai cui impianti di climatizzazione provenivano rumori molesti, la Corte di Cassazione con un'importante sentenza del luglio 2006 [Cassazione, Sez. I, 5 luglio 2006, n. 23130] ha ritenuto che, pur non ravvisandosi gli estremi della contravvenzione punita dal secondo comma dell'art. 659 c.p., in quanto le emissioni sonore erano di poco inferiori al limite fissato dall'art. 4 D.P.C.M. 14/11/1997, sussistesse comunque la contravvenzione

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

prevista dal primo comma dell'articolo citato, in quanto tali emissioni (sia per la loro intensità, sia per la loro durata fino a notte inoltrata, sia per l'ubicazione degli impianti, che provocava una amplificazione dei rumori) travalicavano i limiti di normale tollerabilità riferibile alla media sensibile delle persone che vivono nell'ambiente ove suoni e rumori vengono percepiti.

La Corte, in tale occasione, ha rilevato che per la sussistenza della contravvenzione prevista dal primo comma dell'art. 659 c.p. è sufficiente la dimostrazione che la condotta posta in essere dall'agente sia tale da poter disturbare il riposo e le occupazioni di un numero indeterminato di persone, anche se una sola di esse se ne sia in concreto lamentata.

Si è dunque precisato che: *“La valutazione circa la sussistenza del concreto pericolo di disturbo deve essere effettuata con criteri oggettivi riferibili alla media sensibilità delle persone che vivono nell'ambiente, ove i rumori vengono percepiti, di modo che non vi è alcuna necessità di disporre una perizia fonometrica per accertare l'intensità dei rumori, allorché il giudice, basandosi su altri elementi probatori acquisiti agli atti, si sia formato il convincimento che per le modalità di uso e di propagazione la fonte sonora emetta rumori fastidiosi di intensità tale da superare i limiti di normale tollerabilità, arrecando in tal modo disturbo alle occupazioni ed al riposo di un numero indeterminato di persone.”*

Inoltre l'ipotesi contravvenzionale prevista dal primo comma dell'art. 659 c.p. non può essere esclusa per il solo fatto che nell'esercizio di una attività rumorosa l'agente non abbia superato i limiti di rumorosità previsti dall'art. 4 D.P.C.M. 14/11/1997: *“ Infatti l'agente, il quale svolge attività di per se rumorosa, è comunque sempre obbligato non solo a rispettare le disposizioni di legge e le prescrizioni impartite dall'Autorità, ma anche a porre in essere tutte le cautele necessarie ad evitare il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.”*

Al riguardo i Giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come le due ipotesi previste dall'art. 659 c.p. possano concorrere di modo che, anche se non ricorre la violazione di disposizioni di legge o di prescrizioni imposte dall'Autorità, dovrà ritenersi sussistente l'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 659 c.p., qualora i rumori prodotti siano di intensità tale da superare i limiti di normale tollerabilità, generando disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone. Infatti non può ritenersi che nel caso di esercizio di mestiere o di attività rumorosa la contravvenzione prevista dall'art. 659 co. 1 c.p. debba essere esclusa a seguito della entrata in vigore della legge n. 447 del 1995,

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza [si veda ad esempio Cassazione sentenza del 19 gennaio 2001, n. 443] a seguito della approvazione della

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

legge n. 447 del 1995, la contravvenzione prevista dall'art. 659, comma 1, c.p. non è stata depenalizzata, infatti:

a) in primo luogo è stato rilevato come la disposizione del codice penale sia ben distinta rispetto a quella prevista dall'art. 10, comma 2, L. 447/1995, poiché la prima riguarda gli effetti negativi della rumorosità, mentre la seconda prende in considerazione solo il superamento di una certa soglia di rumorosità;

b) in secondo luogo le due norme perseguono uno scopo differente: la prima mira a tutelare la tranquillità pubblica e, quindi, i diritti costituzionalmente garantiti come le occupazioni o il riposo delle persone; mentre la seconda prescinde dall'accertamento che sia stato arrecato un effettivo disturbo alle persone, essendo diretta unicamente a stabilire i limiti della rumorosità delle sorgenti sonore, oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico.

Publicato il 27 agosto 2009

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)



Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI

2009

INformazione

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)